



Sentenza n. 23/M/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

in composizione monocratica

in funzione di G. U. P. ai sensi dell'art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso contro l'INPS depositato il 5 ottobre 2023, iscritto al n. 13619/M del registro di segreteria, proposto da:

[omissis] [omissis] (C.F. [omissis]), nato il [omissis] [omissis] [omissis] a [omissis] ([omissis]) e residente in [omissis] ([omissis]), via [omissis] n. [omissis]
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Chiara Chessa ed Eleonora Barbini del Foro di Arezzo, con domicilio eletto presso il loro studio in Arezzo (AR), viale Michelangelo n. 26, giusta procura in atti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza per anzianità con pensione iscrizione n. 50342028, decorrente dal 31 dicembre 2018 e calcolata dall'Inps di Perugia secondo il sistema misto, (con atto n. CH1032018001800 del 31 dicembre 2018) in € 29.950,04 contesta la legittimità del provvedimento del 17

ottobre 2022 (ricevuto il 15 novembre 2022), con cui l'Inps di Chieti ha disposto il recupero di un indebito per l'importo lordo di € 17.859,19 (€ 13.846,32 netti), maturato in relazione al periodo dal 14 dicembre 2018 al 30 settembre 2022, per la motivazione: "Importo della pensione annua lorda (P.A.L.) superiore al dovuto - Importo della tredicesima mensilità superiore al dovuto" ed ha stabilito il recupero sulla pensione in un'unica rata di € 13.846,32 netti, con scadenza 1° dicembre 2022.

2. Il ricorrente espone di aver proposto ricorso (n. R.G.12865) alla Corte dei conti per la Regione Umbria per chiedere il ricalcolo della sua pensione ex art. 54 T.U. n. 1092/73 con applicazione dell'aliquota integrale del 44% in quota retributiva e che il processo si è concluso con sentenza 26 settembre 2019 n. 71/M/2019.

La sede Inps di Perugia, in applicazione della menzionata sentenza favorevole della Corte dei conti Umbria, procedeva dal maggio 2020 ad attribuire arretrati come da relativo cedolino di pensione per un importo di € 4.109,30 lordi per riliquidazione ex art. 54 citato e ad emettere una nuova determina (atto n. PG1032020000233) di pensione aggiornando l'importo della P.A.L. a € 33.130,33 e, di conseguenza, erogava € 3.179,99 lordi annui in più rispetto a quanto spettante in base alla prima determina, ma calcolati in eccesso rispetto a quanto spettante. All'esito del gravame promosso dall'Inps e concluso con

sentenza 27 aprile 2022 n. 196 della II Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, la sentenza di primo grado veniva parzialmente riformata, derivandone il riconoscimento della minor aliquota annua del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato al 31 dicembre 1995.

Con successivo Mod SM 5007 n. PG1025022000048 senza data (ma secondo quanto riferito dal ricorrente e non contestato dall'Istituto emanato nell'agosto 2022), l'Inps provvedeva ad una ulteriore riliquidazione per l'attribuzione della pensione di privilegio senza correggere il pregresso errore e la pensione privilegiata veniva calcolata partendo da un'errata attribuzione in quota retributiva dell'aliquota del 48%, anziché del 39,919% (a cui avrebbe avuto diritto secondo la sentenza di appello depositata il 27 aprile 2022), portando la pensione del ricorrente all'importo lordo annuo di € 38.690,45, con corresponsione degli arretrati per PPO con il cedolino di agosto 2022, per l'importo lordo di € 22.718,93.

La PAL pertanto raggiungeva l'importo di € 38.690,45, mentre all'esito dell'aggiornamento delle basi pensionabili e con la corretta applicazione dell'aliquota annuale del 2,44%, in esecuzione della sentenza di appello avrebbe dovuto essere di € 34.164,73, per cui l'INPS erogava l'importo annuo lordo di € 8.073,41 (netto di € 4.525,72) in più rispetto al dovuto.

Con l'atto di recupero di indebito in questa sede impugnato è stata chiesta la restituzione dell'importo lordo di € 17.859,19 (€

13.846,32 netti), ma tale importo secondo il ricorrente non è ripetibile in quanto, in applicazione dell'art. 206 D.P.R. 1092/1973 non sussiste dolo in capo al percipiente, poiché la percezione delle maggiori somme è avvenuta in assoluta buona fede, avendo egli fatto affidamento nella correttezza dell'operato dell'Amministrazione e senza poter accorgersi dell'erroneità.

Ha precisato che se la pensione fosse stata calcolata correttamente al 44% in esecuzione della sentenza di primo grado fin dall'origine, egli oggi non si troverebbe a dover restituire l'importo di € 17.859,19 lordi, ma il minor importo di € 8.073,41, risultando irripetibili € 9.785,78 lordi, per cui contesta il recupero non nella sua interezza, ma limitatamente a quella parte che gli viene richiesta per errori a lui non addebitabili, né derivanti dall'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, ma da mero errore dell'INPS.

Conclude chiedendo di:

- accertare la parziale illegittimità del recupero ed irripetibilità dell'indebito e dichiarare che l'importo dovuto in restituzione a titolo di indebito è pari ad € 8.073,41 lordi invece che di € 17.859,19 lordi, con vittoria di spese.

3. L'INPS si è costituito con memoria depositata il 29 aprile 2024 e ha confermato che, con la determina n. CH1032018001800, la pensione anticipata con decorrenza 14/12/2018 era stata determinata nell'importo annuo lordo di € 29.950,04 euro, con la determina n. PG1032020000233 era

stato aggiornato l'importo della P.A.L. dagli originari € 29.950,04 ad € 32.873,23 in esecuzione della sentenza di primo grado e, con la determina n. PG1052022000048 di attribuzione della pensione di privilegio 7Ctg tab A, era stato commesso un errore per aver applicato al 31/12/1995 la maggiorazione del 48,88%, mentre si sarebbe dovuta applicare quella del 44%, con aliquota del 2,445% per cui l'importo annuo lordo avrebbe dovuto essere di € 36.160,53 e non di € 38.690,45, comprensivo della maggiorazione PPO del 10%.

Ha precisato che con la determina n. PG1052022000064 di riliquidazione PPO in esecuzione della sentenza di appello n. 196/2022 (aliquota 2,445%, al 31/12/1995 39,91%) la PAL è stata riliquidata nell'importo annuo lordo di € 34.297,77, compresa la maggiorazione del 10% per PPO.

Ha evidenziato che la parte ricorrente era consapevole della provvisorietà della liquidazione della pensione sulla base della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, per cui, evidenziata la doverosità del recupero in base a quanto statuito dalla sentenza di appello, ha concluso per il parziale rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di recupero nei limiti dell'importo lordo di € 8.073,41, riconosciuto come dovuto dalla parte ricorrente, con vittoria di spese.

All'esito dell'udienza, con l'assistenza del segretario Massimo Bellaveglia, la causa, presente soltanto l'avv. Eleonora Barbini, anche in sostituzione dell'avv. Chiara Chessa per la parte

ricorrente, è stata decisa, all'esito della discussione, come da dispositivo in calce.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione oggetto di causa concerne la legittimità dell'accertamento di indebito e conseguente recupero di somme, derivante dall'errata esecuzione di una sentenza contabile di primo grado provvisoriamente esecutiva, solo parzialmente annullata in appello, con svariati errori commessi dall'Inps anche riguardo alla base di calcolo della PPO.

La Corte dei conti con orientamento consolidato ritiene che nel caso di recupero dell'indebito pensionistico derivante dall'annullamento di una sentenza favorevole al pensionato sia da escludere la ripetibilità ove l'indebito sia derivato dalla esecuzione di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, poi riformata o annullata dall'appello "... allorché risulti evidente come la responsabilità del detto indebito debba essere fatta risalire per intero al comportamento della p.a. e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'*accipiens* (Sezioni Riunite 7/2007/QM)".

2. Secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di indebito, fatta salva la valenza residuale della regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito esplicitata dall'art. 2033 c.c., può in taluni casi applicarsi la diversa regola, propria del sottosistema previdenziale, che

esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di una molteplicità di fattori aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione percepita in eccesso.

L'assunto ha trovato, del resto, riscontro nella giurisprudenza costituzionale, la quale ha incidentalmente osservato che, pur essendo ispirata la formulazione dell'art. 2033 c.c. al generale principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, *“nel diritto previdenziale questo principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali”* (C. Cost. sent. n. 166/1996) dovendosi poi, caso per caso, valutare comparativamente l'interesse pubblico alla restituzione dell'indebito con il pregiudizio subito dal percipiente, secondo diversi parametri, quali l'incidenza del recupero ed il comportamento dell'Amministrazione (cfr. anche Corte cost. sent. n. 431/1993).

In relazione al recupero oggetto di causa, non può applicarsi l'art. 206 del T.U. n. 1092/1973, che disciplina i diversi casi di revoca o modifica del trattamento di pensione definitiva e detta una norma speciale non suscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse.

La Corte dei conti ha tuttavia avuto occasione di affermare che *“una coerente e sistematica interpretazione delle norme*

generalmente consente di pervenire, in taluni casi, ad assicurare la tutela dell'affidamento della parte più debole anche nel campo dei rapporti di diritto pubblico. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di questa stessa Corte dei conti, proprio in applicazione dei principi generali in tema di obbligazioni, sono giunte ad escludere la ripetibilità dell'indebito nei casi di squilibrio economico per il privato, allorché risulti evidente come la responsabilità del detto indebito debba essere fatta risalire per intero al comportamento della p.a. e sia ugualmente indubitabile la buona fede dell'*accipiens* (Sezioni Riunite 7/2007/QM)” (in tal senso Corte conti Sez. I 26 novembre 2008 n. 512).

Pur essendo avvenuto il recupero dell'indebito entro tempistiche ragionevoli, il ricorso è fondato nel merito, con conseguente parziale illegittimità del recupero, stante la buona fede del percipiente e considerati gli errori di calcolo che sono stati commessi dall'Istituto, che ha liquidato più volte la pensione della parte ricorrente (con ben quattro successive determine), ingenerando un legittimo affidamento del pensionato percipiente, certamente meritevole di tutela in questa sede. Dagli atti risulta, infatti, che la parte ricorrente ha fatto legittimo affidamento sul fatto che il calcolo operato dalla stessa amministrazione fosse quello correttamente dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado e sono rilevabili dagli atti errori di calcolo addebitabili all'Istituto, sia in relazione alla

maggiorazione del 44%, sia in relazione al computo della PPO.

3. Il recupero dell'indebitato è dunque limitato ad € 8.073,41 lordi, invece che € 17.859,19 lordi, perché l'INPS ha aderito nelle conclusioni alle richieste di parte ricorrente, anche se non collimanti - in via di calcoli matematici - né con i dati esposti in fatto dalle parti, né con i diversi dati contenuti nella relazione interna dell'ufficio prodotta in allegato alla memoria di costituzione dell'Istituto, per cui a tale adesione si può conferire valore conciliativo, restando per il residuo irripetibile.

4. Considerata la soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per operare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa, ex art. 31, co. 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, in composizione monocratica,

accoglie

il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che l'importo dovuto in restituzione a titolo di indebitato è limitato ad € 8.073,41 lordi, restando irripetibile il residuo.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese.

Manda alla Segreteria per comunicazioni e adempimenti di rito.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 15 maggio 2024.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che - a cura della Segreteria - venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Rosalba Di Giulio

(firmato digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

Il Direttore di segreteria

Dott.ssa Elena Errico

(firmato digitalmente)